



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 21/09/2006

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLE RISORSE AGROALIMENTARI 2 settembre 2006, n. 26

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini, compresi quelli destinati a dare vini I.G.T., D.O.C. e vini spumanti, per la campagna vitivinicola 2006/2007.

L'anno 2006 addì dodici del mese di settembre in Bari, nella sede dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45 - Bari,

L'ASSESSORE ALLE RISORSE
AGROALIMENTARI

VISTO il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;

VISTO il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvée" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

VISTO il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F), punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

VISTO il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTA la legge n. 82 del 20 febbraio 2006 concernente "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

VISTO l'art. 9, comma 2 della suddetta legge n. 82 del 20 febbraio 2006 il quale stabilisce che le Regioni autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola, vino a IGT, VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006, recante "disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione dei prodotti della vendemmia" il quale prevede che a decorrere dalla campagna 2006/2007 le Regioni, con proprio provvedimento, autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso. La documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche viene conservata dalle Regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

VISTA la D.G.R. n. 1633 del 04/11/2003 con la quale la Giunta regionale ha approvato le "Modalità per l'accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia" ed incaricato il Settore Agricoltura del loro accertamento annuale e della richiesta ai competenti uffici del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

VISTA la documentazione, acquisita agli atti del Settore Agricoltura e Alimentazione, attestante lo sfavorevole decorso climatico della stagione primaverile-estiva che determina la necessità di autorizzare, nella Regione Puglia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2006;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 30 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003;

VISTO il parere dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura - Sezione di Turi del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - prot. 1144/6-2 acquisito in data 8 settembre 2006;

SENTITO il parere del Comitato Vitivinicolo regionale espresso nella seduta dell'8 settembre 2006;

DECRETA

1. Nella campagna vitivinicola 2006/2007 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle zone di produzione viticole della Regione Puglia atte a dare vini da tavola, vini a IGT, vini a DOC (per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione) e delle partite (cuvée) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità (VSQ) e vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD).

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato nel limite massimo di 2% vol. e secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

3. Le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nella Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. n. 1371 del 4 settembre 2003.

4. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei

VSQ e dei VSQPRD sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: Chardonnay, Sauvignon, Pinot B, Pinot N, Moscato B, Malvasia B, Malvasia N, Fiano, Verdeca, Bianco d'Alessano, Bombino B, Bombino N, Trebbiano.

5. Il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee è incaricato di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali:

- Dipartimento delle Filiere Agricole e Agroalimentari - D.G. per le Politiche Agricole - Polagr IV;
- Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Bari.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio del Bollettino della Regione Puglia per la sua pubblicazione nel B.U.R.P. e lo stesso entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

L'Assessore
Enzo Russo
